



Chiasso, 10 giugno 2026
Ris. mun. 710 / 9 giugno 2026

Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 48 20
municipio@chiasso.ch

Signor
Francesco Romano
6830 Chiasso

RISPOSTA DEL MUNICIPIO DI CHIASSO ALL'INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE FRANCESCO ROMANO SULLA PROPOSTA DI ACCETTARE CONFERIMENTI IN ORO DA PARTE DI DEBITORI VERSO IL COMUNE

Signor Consigliere comunale,

CONSIDERAZIONI DI ORDINE GENERALE

Divieto di speculazione

L'articolo 168 della Legge organica comunale (LOC) stabilisce in modo inequivocabile che i beni comunali non possono essere impiegati in speculazione. L'articolo 18 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFCC) precisa che per speculazione si intende l'impiego dei beni comunali in operazioni prettamente commerciali, comportanti di regola un rischio economico e rivolte prevalentemente al conseguimento di un lucro nell'ambito dell'economia di mercato.

Il Manuale di contabilità e gestione finanziaria per i comuni ticinesi (MCA2) — nella sezione dedicata al divieto di speculazione — elenca esplicitamente tra le operazioni non consentite l'acquisto a titolo speculativo di valuta estera, di carte valori in valuta estera, di parti di fondi d'investimento e le operazioni sul mercato borsistico.

L'oro da investimento, in quanto bene rifugio soggetto a rilevanti oscillazioni di prezzo sui mercati internazionali, rientra a pieno titolo nella categoria degli strumenti finanziari il cui impiego è precluso ai Comuni ticinesi.

La detenzione di una riserva aurea da parte di un ente locale — a prescindere dalle intenzioni dichiarate — comporterebbe in ogni caso un'esposizione al rischio di mercato sull'andamento del prezzo dell'oro, configurando oggettivamente un'operazione di natura speculativa secondo la definizione dell'art. 18 RGFCC.

Assenza di base legale per il pagamento in natura

Il sistema di riscossione delle imposte e dei crediti comunali è interamente disciplinato dalla legislazione tributaria cantonale e dalla normativa comunale, le quali prevedono esclusivamente l'adempimento monetario in franchi svizzeri. Non esiste alcuna disposizione nella LOC, nel RGFCC, né nel diritto tributario ticinese, che contempli la possibilità di estinguere obblighi fiscali o altri debiti verso il Comune mediante la cessione di beni in natura, tanto meno mediante il conferimento di metalli preziosi.

L'introduzione di una simile facoltà, non soltanto richiederebbe una modifica del quadro regolamentare comunale, ma entra in conflitto con le disposizioni di diritto superiore in materia tributaria, che riservano al Cantone la disciplina delle modalità di riscossione.

La possibilità dal marzo 2018 di poter pagare a Chiasso le imposte in bitcoin per un controvalore di fr. 250.--, implica che il Comune di Chiasso riceve un importo in franchi svizzeri da parte di coloro che attingono al proprio conto in bitcoin, alla stregua di un conto in dollari o sterline.

Incompatibilità con le esigenze di tesoreria

La gestione della liquidità comunale è organizzata secondo il modello contabile armonizzato MCA2, il quale prevede che le disponibilità dell'ente siano detenute in forma liquida (cassa, conti correnti bancari e postali). L'articolo 166 LOC impone al Municipio di provvedere alla conservazione e all'amministrazione dei beni comunali, in modo che gli stessi siano messi a beneficio della collettività senza pregiudicarne la consistenza.

Il Comune deve poter far fronte in ogni momento alle spese correnti, agli impegni verso i creditori, al servizio del debito e agli obblighi derivanti dalla legislazione sociale e dagli accordi intercomunali. La sostituzione di liquidità con un bene non immediatamente convertibile — la cui conversione è per altro soggetta a costi e tempi non trascurabili — introdurrebbe un elemento di rigidità e di rischio nella gestione della tesoreria del tutto incompatibile con queste esigenze.

Domanda 1

Il Municipio ritiene giuridicamente e amministrativamente ipotizzabile l'introduzione di un meccanismo volontario che consenta a debitori verso il Comune di adempiere ai propri obblighi mediante conferimento di oro da investimento?

Il meccanismo proposto non è ipotizzabile nel quadro normativo vigente. Il pagamento di obblighi verso il Comune mediante cessione di beni in natura non è contemplato da alcuna disposizione di legge. La normativa tributaria ticinese prevede il pagamento in franchi svizzeri e non attribuisce ai Comuni la facoltà di accettare mezzi di pagamento alternativi. Inoltre, l'accettazione di oro da investimento esporrebbe il Comune ai vincoli derivanti dal divieto di speculazione di cui all'art. 168 LOC.

Domanda 2

Il Municipio ritiene che un simile strumento possa costituire un aiuto per debitori in difficoltà e un'opportunità di rafforzamento prudenziale del patrimonio comunale?

Per i debitori in difficoltà esistono già gli strumenti previsti dalla normativa vigente: le facilitazioni di pagamento come le rateizzazioni, e nei casi previsti dalla legge, i condoni d'imposta.

L'eventuale necessità di un debitore di liquidare il proprio oro per far fronte ai propri obblighi è una questione che attiene alla sfera privata del debitore stesso e che non giustifica la creazione di un meccanismo istituzionale apposito a livello comunale.

L'ipotesi che il Comune possa operare come intermediario nella conversione di oro non rientra nei compiti pubblici dell'ente locale.

Quanto al «rafforzamento prudenziale» del patrimonio, il Municipio rileva che la detenzione di oro non rafforzerebbe il patrimonio comunale, bensì ne modificherebbe la composizione introducendo un'attività soggetta alla volatilità di mercato. Ciò è in contraddizione con il principio di conservazione dei beni comunali sancito dall'art. 166 LOC.

Domanda 3

Il Municipio ritiene praticabile la costituzione di una riserva aurea comunale qualificata come fondo patrimoniale prudenziale e non speculativo?

La costituzione di riserve al di fuori dei finanziamenti speciali previsti da leggi cantonali o federali non è ammessa dalla LOC. La creazione di un «fondo patrimoniale» in oro non trova alcun appiglio nel piano dei conti armonizzato MCA2 e non è conciliabile con i principi contabili vigenti. La qualificazione di una simile riserva come «non speculativa» non muta la natura economica dell'operazione, che resta un'esposizione al rischio di prezzo su un bene volatile.

Domanda 4

Il Municipio ritiene opportuno valutare un meccanismo secondo cui solo una quota prudenziale dell'oro ricevuto venga trattenuta quale riserva, mentre l'eccedenza sia convertita in franchi svizzeri?

Il Municipio non ritiene opportuno, né giuridicamente ammissibile la ricezione di oro da parte di privati a qualsivoglia titolo. L'ipotesi di una conversione parziale o totale in franchi svizzeri non risolve il problema di fondo, poiché presuppone comunque che il Comune acquisisca a titolo transitorio un bene soggetto a rischio di mercato, con la necessità di dotarsi di competenze, infrastrutture e procedure per la verifica, la custodia, l'assicurazione e la vendita del metallo prezioso. Tali attività esulano completamente dalle funzioni istituzionali di un Comune e genererebbero costi operativi e rischi reputazionali sproporzionati rispetto a qualsiasi ipotetico beneficio.

Si aggiunge che l'accettazione e la gestione di oro da investimento esporrebbero il Comune a obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro (LRD), la cui applicazione agli enti pubblici in un simile contesto solleverebbe questioni giuridiche inedite e complesse.

Domanda 5

Il Municipio ritiene che, raggiunta una soglia di riferimento, l'oro ulteriormente ricevuto possa essere destinato a ulteriore riserva patrimoniale, conversione in franchi, riduzione di passività o altre finalità?

La domanda presuppone l'attuabilità del meccanismo proposto, che il Municipio ha già escluso per le ragioni di ordine giuridico, contabile e operativo sopra esposte.

La riduzione delle passività comunali e il rafforzamento patrimoniale dell'ente sono obiettivi che il Municipio persegue attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento vigente: una gestione finanziaria equilibrata, il contenimento della spesa, il mantenimento di un adeguato livello di autofinanziamento e una politica fiscale responsabile.

Domanda 6

Il Municipio è disposto ad allestire uno studio preliminare di fattibilità su questo tema?

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Municipio non ritiene possibile allestire uno studio di fattibilità su un meccanismo che si pone in evidente contrasto con il quadro normativo vigente.

I vincoli individuati — in particolare il divieto di speculazione, l'assenza di basi legali per il pagamento in natura, l'incompatibilità con il modello contabile e le esigenze di tesoreria, nonché i rischi operativi connessi — non sono superabili mediante uno studio di approfondimento, bensì richiedono una modifica della legislazione cantonale, che esula dalla sfera di competenza del Comune.

In conclusione il Municipio non può condividere la proposta formulata per le ragioni giuridiche, contabili e operative esposte nella presente risposta, e ribadisce il proprio impegno a perseguire una gestione finanziaria prudente e trasparente nell'interesse della collettività, avvalendosi degli strumenti che l'ordinamento vigente mette a disposizione.

Voglia gradire, signor Consigliere comunale, i nostri distinti saluti.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

Bruno Arrigoni



il Segretario:

Umberto Balzaretta